



Ludovico Perna

Notaro in Roma

00198 ROMA – VIA VINCENZO BELLINI N. 14 – TEL. 06.855.0.333 – FAX 06.88.48.131
e-mail: notaio.ludovico@perna.org

00121 ROMA – VIA DELLE GONDOLE N. 41 – 06.567.35.30 – FAX 06.88.48.131
Cassa Cambiali

Fascicolo dell'atto del 29 maggio 2018, repertorio n. 173633, raccolta n. 18329, avente ad oggetto:

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

Parti:

IZZO Carlo Guglielmo e IZZO Adriano

Adempimenti eseguiti:

l'atto è stato Registrato Modello Unico Informativo come segue:

- registrazione eseguita presso l'Agenzia delle Entrate di Roma1 il 30 maggio 2018 n. 14909, serie 1T, esatte euro 200,00

Allegati: Ricevuta di presentazione MUI.

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di maggio in Roma, nel mio studio.

29 maggio 2018

Innanzitutto a me Ludovico Perna, Notaio in Roma, con lo studio ivi alla via Vincenzo Bellini n. 14, iscritto nel Collegio notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia assistito dai testimoni:

-BOTTIGLIERI dott.sa Censena, nata a Ortona (CH) il 17 luglio 1964, domiciliata a Roma (RM), Via Tagliamento n. 76;

-VIRTUOSO Luca, nato a Roma il 5 settembre 1976, domiciliato in Roma Viale Leonardo da Vinci n. 83;

SI SONO COSTITUITI

-1) **IZZO Avv. Carlo Guglielmo**, nato a Sparanise (CE), il 29 luglio 1939, domiciliato a Roma (RM), al Viale del Vignola n. 70, codice fiscale: ZZI CLG 39L29 I885O;

-2) **IZZO Avv. Adriano**, nato a Roma (RM), il 24 marzo 1978, domiciliato a Roma (RM), al Viale Tiziano n.108, codice fiscale: ZZI DRN 78C24 H501W.

Io notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti che dichiarano di essere cittadini italiani, e mi chiedono di ricevere il presente atto cui si premette:

-gli avvocati IZZO Adriano e IZZO Carlo Guglielmo dichiarano:

-che in data 17 gennaio 2018 è deceduta a Roma la signora SANTILLI Ludovica, nata a Roma (RM), il 2 maggio 1929, residente e domiciliata in vita in Roma (RM), alla Via Nepi n.15, codice fiscale: SNT LVC 29E42 H501K, di stato civile libero e senza figli;

-che l'eredità della menzionata de cuius si è devoluta con testamento pubblico a rogito del notaio Antonio Gazzanti Pugliese di Cotrone del 24 dicembre 2012, repertorio degli atti di

ultima volontà n. 22, registrato con verbale a rogito del medesimo notaio in data 26 gennaio 2018 repertorio numero 82.019, raccolta 54.195, registrato con M.U.I. ufficio competente di Roma 1, in data 30 gennaio 2018 al numero 2593 serie 1T;

-che nel detto testamento è stata nominata erede la costituenda Fondazione "Gennaro Santilli", avente come scopo la solidarietà sociale e l'assistenza in favore dei poveri e dei bambini malati e di tutte le persone che si trovano in situazione di disagio fisico ed economico;

-che nel medesimo testamento la predetta de cuius ha attribuito, agli esecutori testamentari avvocati IZZO Adriano e IZZO Carlo Guglielmo, l'onere della costituzione della Fondazione medesima;

-che è intenzione dei predetti, nel rispetto delle volontà e disposizioni testamentarie, costituire la Fondazione innanzi citata, affinché, all'esito dell'erezione dell'inventario iniziato in data 21 febbraio 2018, la medesima Fondazione possa accettare ai sensi di legge l'eredità come devoluta per testamento.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1) La premessa è patto.

Art.2) E'costituita dai componenti, in esecuzione della volontà testamentaria della signora SANTILLI Ludovica, una Fondazione, ai sensi degli articoli 14 e ss. del codice civile e dell'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361 del 2000 nonché dal D.Lgs 117 del 2017 senza scopo di lucro, denominata:

"Gennaro Santilli ETS", con sede in Roma (RM), Viale Carso n. 43, presso la sede dello studio legale Izzo Associazione Professionale.

Art.3) La Fondazione non ha finalità di lucro e si propone di realizzare gli scopi di cui allo Statuto sociale che, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Art.4) La durata della Fondazione è convenuta a tempo indeterminato.

Art.5) Il patrimonio iniziale è costituito dalla somma di Euro 100 (cento euro e nessun centesimo) a tal fine graziosamente versata dai costituiti esecutori testamentari. Il detto patrimonio verrà poi ad essere incrementato con l'accettazione dell'eredità all'esito dell'erezione

dell'inventario.

Art.6) Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'organo di controllo;

come definiti e regolati dallo Statuto.

Art.7) Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il trentuno dicembre duemiladiciotto.

Art.8) Gli esecutori testamentari stabiliscono che il primo *Consiglio di Amministrazione* della Fondazione sia composto di 3 (tre) *membri*, in conformità allo statuto, e come indicato dalla de cuius - fondatrice nel testamento dianzi indicato, viene indicato quale Presidente del Cda il signor IZZO Adriano;

vengono inoltre indicati:

IZZO Carlo Guglielmo, sopra generalizzato e

PANTANELLA Francesca, nata a Roma (RM), il 9 dicembre 1976, domiciliata a Roma (RM), al Viale Tiziano n. 108, codice fiscale: PNT FNC 76T49 H501J, quali Consiglieri.

I signori IZZO Carlo Guglielmo e IZZO Adriano presenti dichiarano, seduta stante, di accettare la carica loro conferita, attestando che non sussiste al riguardo alcuna causa di incompatibilità o decadenza.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica *quattro anni* e comunque sino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione e può essere riconfermato.

Al Consiglio di Amministrazione competono le funzioni ed i poteri definiti nello Statuto.

Gli esecutori testamentari optano per la composizione monocratica dell'organo di controllo e nominano all'ufficio il dott. Andrea AURNIA, nato a Roma il 28 dicembre 1977, ivi domiciliato in Via Cesare De Fabritiis n.40, codice fiscale: RNA NDR 77T28 H501I; dura in carica per quattro anni.

Art.9) Per quant'altro non previsto valgono le norme di legge in materia.

Art.10) Le spese del presente atto e sue consequenziali cedono a carico della Fondazione.

Di questo atto, scritto da persona di mia fiducia parte a mano e parte con mezzi meccanici a norma di legge e da me notaio completato a mano, ho dato lettura omettendo quella di quanto allo stesso sopra allegato per dispensa avutane dai comparenti, presenti i testimoni, ai comparenti.

Dietro mia domanda i medesimi lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà e con i testimoni e unitamente a me Notaio, lo sottoscrivono come per legge.

Consta di due fogli di cui occupa pagine cinque scritte tutte per intero ad eccezione dell'ultima scritta fin qui.

F.to IZZO Carlo Guglielmo

F.to IZZO Adriano

F.to BOTTIGLIERI Censena

F.to VIRTUOSO Luca

F.to Ludovico Perna Notaio

Allegato "A" al repertorio n. 173633 Raccolta n. 18329

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"Gennaro Santilli ETS"

Articolo 1

(Denominazione)

1. È costituita una Fondazione su iniziativa della signora Ludovica Santilli (in appresso anche Proponente la Fondazione) a mezzo del suo testamento denominata "**Gennaro Santilli ETS**". La fondazione ha lo scopo di onorare la memoria del padre Gennaro Santilli e ricordarne l'opera imprenditoriale, con finalità di solidarietà sociale e assistenza in favore dei poveri e dei bambini malati e, in generale, di tutte le persone che si trovano in situazione di disagio fisico ed economico. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Santilli ETS".

2. La Fondazione è regolata dal presente statuto, dagli articoli 14 e ss. del codice civile,

dall'articolo 1 comma 1 del D.P.R. 361 del 2000, nonché dal D.Lgs 117 del 2017.

3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, neanche indirettamente in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del D.Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore in appresso Codice).

4. La Fondazione è costituita per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto la Fondazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

5. Essa ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

(Sede)

1. La Fondazione ha sede in Roma (RM).

2. Delegazioni e uffici possono essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3

(Scopo)

1. È scopo della Fondazione l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di assistenza in favore dei poveri e dei bambini malati e, in generale, di tutte le persone che si trovano in situazione di disagio fisico ed economico, attuando iniziative volte a promuovere e difendere le libertà e i diritti inviolabili di ogni individuo, a promuovere e diffondere la cultura e la istruzione in generale nonché a prevenire e contrastare ogni forma di malattia o violenza, fisica e psicologica, con particolare attenzione ai bambini e i giovani, al fine di assicurare un loro migliore inserimento produttivo nella società.

A tale scopo la Fondazione si propone, in particolare, di promuovere e sviluppare:

a) iniziative atte a contrastare ogni forma di discriminazione, di abuso, di negata dignità, di

emarginazione sociale e civile e di violenza, fisica e psicologica, offrendo sostegno, assistenza e tutela a favore delle vittime;

b) programmi di promozione e difesa delle libertà e dei diritti inviolabili, mediante iniziative atte a realizzare le condizioni affinché tali diritti diventino effettivi;

c) programmi di interventi per aiutare i giovani svantaggiati, affinché acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori capacità tecniche, operative e gestionali;

d) programmi di interventi per aiutare le vittime di violenza fisica e/o psicologica, affinché ricevano assistenza, anche legale, al fine di superare il trauma e garantire il loro inserimento nella società;

e) programmi di accoglimento di minori in stato di abbandono e di semiabbandono permanente in contesti favorevoli per la loro crescita serena e per la loro istruzione, nonché per la creazione di stabili relazioni affettive;

f) assistenza, formazione e incoraggiamento nelle scelte relative agli studi, alle attività da intraprendere e alle carriere artigianali, professionali ed accademiche;

g) iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità dei giovani;

h) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

i) progetti di ricostruzione di scuole e strutture per l'infanzia e in generale per aiutare le comunità colpite a riprendere il prima possibile una vita normale;

l) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

m) promozione dei valori della democrazia, della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

n) promozione dei valori e della cultura della sport, come strumento per innescare dinamiche

di cambiamento sociale e di lotta contro la povertà;

n1) progetti che favoriscano e rendano possibile la pratica dello sport da parte dei portatori di handicap fisici e psichici e, in generale, progetti incentivanti la pratica sportiva di giovani a rischio devianza o in situazione di disagio familiare;

o) ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi del D.P.R. 135 del 2003;

p) studi e ricerca scientifica nel campo medico, della salute e della qualità della vita;

p1) programmi di interventi per favorire e migliorare l'accesso alle cure e ai farmaci da parte di persone in situazione di disagio economico;

q) la collaborazione tra università, enti pubblici di ricerca e imprese e iniziative di sviluppo tecnologico e d'innovazione;

r) la formazione di eccellenze nel campo accademico, delle arti, dello sport, della cultura e della ricerca medica, scientifica e dell'innovazione;

s) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche nel campo editoriale e delle nuove tecnologie informatiche e dell'internet, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

t) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

u) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

v) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e

- di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- z) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- k) interventi e prestazioni sanitarie;
- w) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- w1) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- x) ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra;
- y) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni.

Articolo 4

(Attività strumentali, accessorie e connesse)

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni

di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o in detenzione;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

f) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

g) istituire e/o erogare premi e borse di studio, anche con previsione di soggiorni all'estero, in favore di studenti italiani e/o stranieri meritevoli privi di mezzi economici adeguati;

h) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione e pubblicizzazione, anche con riferimento al settore dei mezzi ausiliari dell'editoria, secondo la normativa vigente, degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

l) promuovere e svolgere attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla formazione ed alla ricerca; svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, anche legale, al perseguimento delle finalità istituzionali;

m) promuovere la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e

privati locali, nazionali, europei e internazionali da destinare agli scopi della Fondazione;

n) promuovere e supportare le attività di cooperazione scientifica e culturale anche di istituti universitari con istituzioni nazionali ed internazionali.

Articolo 5

(Vigilanza)

1. L'Autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della normativa in vigore.

Articolo 6

(Patrimonio)

1. Il patrimonio della Fondazione è composto dal fondo di dotazione costituito:

- A. dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
- B. dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- C. dalle elargizioni finanziarie fatte da soggetti pubblici e privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;
- D. dalle somme delle rendite non utilizzate che, nel rispetto della misura stabilita nel regolamento di contabilità di cui al seguente art. 8.2), devono essere destinate ad incrementare il fondo di riserva della Fondazione con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- E. da contributi attribuiti al patrimonio dallo Stato, da Enti regionali e territoriali o da altri soggetti pubblici o privati;
- F. da brevetti per invenzioni o altri tipi di brevetto e/o altri diritti di proprietà industriale e/o invenzioni brevettabili ed atte ad essere commercializzate dalle opere e/o dai servizi svolti a favore della Fondazione da parte di soggetti terzi, pubblici o privati.

2. Alla Fondazione si applica l'articolo 22 del Codice del Terzo Settore ed in particolare il disposto di cui al 5° comma che prevede che allorquando il patrimonio minimo di Euro 30.000,00 (trentamila euro e nessun centesimo), diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di

perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7

(Fondo di gestione)

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:
 - A. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
 - B. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione o comunque al patrimonio;
 - C. da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici e soggetti pubblici o privati;
 - D. dai contributi dei Fondatori;
 - E. da eventuali ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione vengono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi, ferma restando la riserva espressa di destinazione di una parte di esse all'incremento del patrimonio della Fondazione di cui al precedente articolo 6, lett. d).

Articolo 8

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario inizia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il documento programmatico ed il piano economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al

verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

3. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

4. Le relazioni che accompagnano i bilanci, predisposte dal Direttore Generale e dall'Organo di Controllo devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

6. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso.

7. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, è approvato un regolamento di contabilità della Fondazione al fine di regolare i compiti e le responsabilità degli organi della Fondazione in relazione agli atti comportanti spese ovvero relativi alla gestione delle entrate, nonché per individuare la quota percentuale delle somme delle rendite non utilizzate da destinare al fondo di riserva di cui all'art. 6.1), lett. d).

8. Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività o con accantonamento in uno specifico fondo di riserva.

9. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo

di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

10. Per quanto ivi non espressamente previsto si fa espresso rinvio all'articolo 13 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 9

(Fondatore)

1. Promotore e Fondatore della Fondazione è la signora Ludovica Santilli a mezzo del suo testamento. I poteri del Fondatore sono esercitati, vita natural durante e salva rinuncia dall'Avvocato Adriano Izzo nominato Presidente della Fondazione del detto testamento.

2. Su proposta del Fondatore il Consiglio di Amministrazione può attribuire e/o revocare la qualifica di Fondatore a persone fisiche, Enti, pubblici o privati, in ragione del loro prestigio e/o della misura della loro contribuzione al fondo di dotazione e di gestione.

3. La proposta del Fondatore di cui al comma che precede potrà essere formulata anche a mezzo disposizione testamentaria. In tale ultimo caso il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dall'apertura del testamento la nomina della persona designata a componente del Consiglio di Amministrazione e Presidente della Fondazione.

4. Il Fondatore nomina e revoca tre membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, secondo il regolamento interno da adottarsi.

5. Gli altri eventuali altri componenti sono eletti a maggioranza dai tre membri nominati dal Fondatore salvo quanto in appresso indicato.

Articolo 10

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

1. il Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Direttore Generale, se nominato;

4. il Comitato Consultivo;
5. l'Organo di Controllo, quando nominato;
6. il Comitato D'Onore Internazionale se nominato.

Articolo 11

(Presidente)

1. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dalla persona titolata ad esercitare i poteri del Fondatore (art. 9) che può indicare anche se stesso. In caso di più Fondatori - per effetto di quanto previsto all'articolo 9 - la nomina viene eseguita congiuntamente. Dura in carica per il tempo stabilito con la sua designazione.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale e provvede altresì alla convocazione delle riunioni dell'organo ed alla fissazione dell'ordine del giorno.
3. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
4. Il Presidente indica tra i membri del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente.
5. Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in caso di sua temporanea assenza od impedimento. In caso di temporanea assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente il consigliere di amministrazione più anziano di età esercita le funzioni attribuite al Presidente.

Articolo 12

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di componenti compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede. Il numero dei componenti viene fissato all'atto della elezione dal Fondatore.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare ogni anno, su iniziativa del suo Presidente, entro il 30 novembre approva un documento contenente le linee guida e di indirizzo di svolgimento dell'attività della fondazione per l'anno successivo nonché i relativi programmi di interventi.

3. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

A. stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;

B. approvare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo presentati predisposti dal Direttore Generale;

C. deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione e/o concessione in godimento di beni mobili ed immobili;

D. attribuire su proposta del Presidente la qualifica di Fondatore ai sensi articolo 9;

E. approvare i regolamenti interni della Fondazione in materia di organizzazione interna anche contabile, di approvazione dei progetti di ricerca;

F. deliberare in ordine ai rapporti di lavoro e/o collaborazione della Fondazione ivi compreso quello del Direttore Generale, determinandone altresì la parte economica;

G. nominare i componenti del Comitato Consultivo e determinare le eventuali modalità del rimborso spese;

H. ratificare gli impegni di spesa e le obbligazioni assunte per la Fondazione;

I. esaminare ed approvare, nel rispetto del relativo Regolamento interno, i progetti proposti dal Comitato Consultivo, verificata la loro conformità economico-finanziaria con lo scopo della Fondazione sulla base di apposita relazione del Direttore Generale;

J. deliberare su eventuali modifiche statutarie;

K. deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, sentito il Fondatore Promotore;

L. svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto;

4. Le funzioni di Presidente, di vice Presidente e di componente il Consiglio di

Amministrazione sono retribuite come da delibera del Cda da assumersi in conformità al Testamento della Proponente. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese documentate per l'esercizio delle funzioni attribuite secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Il vice Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto.

7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i componenti dell'Organo di Controllo.

8. All'atto dell'insediamento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del Segretario dello stesso Consiglio che può essere scelto anche tra persone diverse dei suoi componenti. In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Consiglio più giovane di età.

Articolo 13

(Convocazione e quorum)

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) dei suoi componenti, con comunicazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e da inviarsi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché al Direttore Generale ed all'Organo di Controllo, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata o qualunque altro mezzo che garantisca l'integrità del contenuto del documento e la prova dell'avvenuto ricevimento, ivi inclusi il telefax e la posta elettronica e la posta elettronica certificata o sottoscritta con firma digitale o altrimenti equiparabile all'atto scritto secondo l'ordinamento vigente. La comunicazione di convocazione può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso

giorno della prima a non meno di un'ora di distanza da questa.

2. Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

3. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione si intende regolarmente convocato e atto a deliberare qualora vi sia la presenza della totalità dei consiglieri, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza, unitamente all'Organo di Controllo se in composizione monocratica ovvero a due dei componenti l'Organo di Controllo, anche se non siano state rispettate le normali procedure di convocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, computando nel computo anche il Presidente, presenti fisicamente o a mezzo videoconferenza e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione: per le deliberazioni di cui alle lettere a), d), e), dell'articolo 15, comma 3, che sono validamente adottate con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti se il Consiglio sia formato da cinque componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

5. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Consiglio di Amministrazione, riportato sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore, da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

7. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione si trovi in conflitto di interessi con la Fondazione è tenuto a comunicare al Consiglio il proprio conflitto evidenziandone le ragioni ed ad astenersi dalla votazione.

8. Ai contratti conclusi in violazione della prescrizione di cui al comma che precede si applica l'articolo 27 del Codice.

9. Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Articolo 14

(Il Direttore Generale)

1. Il Direttore Generale della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente della Fondazione.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente nelle attività al medesimo affidate ed al perseguimento dello scopo della Fondazione.

2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

3. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento della attività di gestione della Fondazione ed in particolare provvede:

-alla vigilanza sull'attuazione delle attività della Fondazione;

-alla predisposizione del Bilancio preventivo e quello consuntivo annuale con la relativa relazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;

-alla predisposizione del Regolamento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi collegiali da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.

-alla gestione dei contatti e dei rapporti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati con gli enti e le organizzazioni, pubbliche o private, che interessano l'attività della Fondazione;

-all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione;

-allo sviluppo ed alla finalizzazione amministrativa e finanziaria dei progetti di ricerca approvati dal Consiglio di Amministrazione;

-all'amministrazione ed al coordinamento del personale della Fondazione nello svolgimento delle loro attività ed alla cura dell'organizzazione degli uffici della Fondazione nell'ambito delle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'incarico di Direttore Generale ha la durata fissata all'atto della nomina e comunque non superiore ad anni 5 (cinque) e può essere confermato.

Articolo 15

(Comitato Consultivo)

1. Il Comitato è Organo consultivo ed è composto da un numero variabile di componenti, con

un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), nominati dal Consiglio di Amministrazione. E' presieduto dal un componente del Consiglio di Amministrazione appositamente delegato dal Presidente.

2. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, esprime il proprio parere sulle iniziative della Fondazione quali progetti di ricerca, borse di studio, assegni di ricerca.

3. Il Comitato è convocato dal suo Presidente anche a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza fisica o a mezzo videoconferenza, secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, di almeno tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

5. Il Comitato o alcuni suoi componenti possono assistere, su richiesta del Presidente e limitatamente alle materie all'ordine del giorno per le quali il Consiglio di Amministrazione ne ritenga opportuna la partecipazione, alle riunioni del Consiglio medesimo.

6. I componenti del Comitato permangono in carica 4 (quattro) anni e possono essere rinominati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

7. I pareri espressi dal Comitato non sono in alcun modo vincolanti per le decisioni da assumere dal Consiglio di Amministrazione.

8. La funzione di Presidente e componente il Comitato è svolta a titolo gratuito. Ai componenti spettano unicamente il rimborso delle spese documentate secondo le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione.

9. All'atto dell'insediamento il Comitato provvede alla nomina di un Segretario scelto tra i suoi componenti.

10. In caso di assenza alle riunioni del Segretario, la funzione è svolta dal componente del Comitato più giovane di età.

11. Delle riunioni del Comitato vengono redatti specifici verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e riportati sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo

Settore.

Articolo 19

(Organo di Controllo)

1. L'Organo di Controllo è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) Supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra i nominativi indicati in numero almeno doppio rispetto ai posti disponibili da ciascun componente il consiglio.
2. L'Organo di Controllo può essere anche monocratico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 30 del Codice.
3. Il Presidente dell'Organo di Controllo, ovvero l'unico componente deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c..
4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
5. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 de "*il Codice*", ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 de "*il Codice*". Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
6. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. L'Organo di Controllo si riunisce almeno una volta ogni 3 (tre) mesi, su specifica convocazione del suo Presidente o degli altri due componenti.

8. La convocazione è effettuata a mezzo fax o posta elettronica certificata con almeno 7 (sette) giorni di anticipo.

9. L'Organo di Controllo è validamente costituito con la presenza fisica di almeno due di essi. Alle riunioni dell'Organo di Controllo in composizione Collegiale si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 16.

10. Delle riunioni dell'Organo di controllo viene redatto il relativo verbale da riportarsi sul libro di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

11. I componenti dell'Organo di controllo devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

12. Il compenso del Presidente e dei componenti dell'Organo di controllo unitamente alle modalità del rimborso delle spese dai medesimi sostenute, viene fissato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della elezione.

13. I componenti dell'organo di Controllo permangono in carica 4 (quattro) esercizi ed il loro mandato scade alla data di approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro durata in carica. I componenti dell'organo di Controllo possono essere confermati. La durata della nomina del componente che viene a sostituire un altro a qualsiasi titolo cessato è pari a quella residua del componente sostituito.

Articolo 20

(il Comitato D'Onore Internazionale)

Il Comitato D'Onore Internazionale è composto di un numero di membri variabili fino ad un massimo di 25 (venticinque) nominati dal Consiglio di Amministrazione tra autorità nel campo di cui si occupa la Fondazione avendo riguardo anche i risvolti sociali della ricerca. Il loro contributo è volto a sostenere la realizzazione degli scopi della Fondazione ad un alto livello scientifico e culturale.

Articolo 21

(Estinzione e scioglimento)

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto,

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del terzo settore, ad altre Fondazioni del terzo settore, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere del Fondatore Promotore.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 22

(Clausola di Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 23

(Clausola di Mediazione)

Ciascun membro della Fondazione si impegna a comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà (come previsto dall'art. 1375 c.c.) in ogni fase del rapporto sociale anche nell'intento di prevenire l'insorgere di eventuali contrasti tra le stesse.

Accordo programmatico di conciliazione

Qualsiasi controversia in materia di interesse sociale dovrà essere oggetto di un tentativo di mediazione presso uno degli organismi abilitati che sarà individuato dalla parte che intende agire ovvero presso la Camera di Conciliazione Adr Tiber - con sede in Roma al Piazzale Clodio n. 8. Il procedimento è disciplinato nel regolamento predisposto dall'organismo. Infine, le parti concordano nel fatto che l'eventuale esito negativo della conciliazione non impedirà il ricorso ai mezzi ordinari di soluzione delle controversie.

Articolo 24

(Norma Transitoria)

Fino a quando la Fondazione non avrà ottenuto il riconoscimento:

il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tre membri;

le funzioni attribuite al Direttore Generale possono essere svolte dal Presidente.

F.to IZZO Carlo Guglielmo

F.to IZZO Adriano

F.to BOTTIGLIERI Censena

F.to VIRTUOSO Luca


F.to Ludovico Perna Notaio

“Certificazione di conformità di documento informatico a documento cartaceo

(art. 22, comma 1, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 aggiornato al D.L.vo n. 235 del 2010)

Certifico io sottoscritto, Ludovico Perna notaio in Roma, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma Velletri e Civitavecchia, con lo studio alla via Vincenzo Bellini n. 14, che il presente documento informatico, destinato alla trasmissione alle parti del medesimo, è conforme all'atto formato su supporto analogico e da me notaio conservato al numero n. 18329 di raccolta. Imposta di bollo assolta in modo Virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante MUI.

Roma li 31 maggio 2018.



Ricevuta del: 30/05/2018 ora: 10:26:01

Utc: 1527668756254624

Utc_string: 2018-05-30T10:25:56.254624+02:00

Ricevuta di Trasmissione e di Registrazione

Data invio: 30/05/2018

Ora invio: 10:25:56

Dati identificativi

Identificativo attribuito dall'utente: Rep. 173633

Codice invio attribuito dall'Amministrazione: 115909706

Codice fiscale di colui che ha firmato il documento: PRNLVC63T04F839W

Ufficio delle entrate competente:

TJN - Ufficio Territoriale di ROMA 1

Numero atti trasmessi: 1

Numero atti scartati: 0

Importo per il quale e' stato disposto l'addebito: 200,00 Euro
sul c/c intestato al codice fiscale: PRNLVC63T04F839W

Dati di dettaglio dell'atto trasmesso nel file

Repertorio: 173633/18329 (del codice fiscale: PRNLVC63T04F839W)

Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 14909 del 30/05/2018

TJN Ufficio Territoriale di ROMA 1 - Entrate

Tributo	Importo
9814 IMPOSTA REGISTRO - ATTI	200,00 Euro